

Art 23 - Il consiglio Direttivo elegge) Il Presidente che ha la presenza legale dell' Associazione ed è il responsabile di ogni attività della stessa. convoca e presiede il Consiglio. 2) Il Segretario che cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione e redige i verbali delle sedute del Consiglio che vengono firmati dal Presidente. Presiede il Consiglio in assenza del Presidente. Il Consiglio può inoltre distribuire tra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate all' attività dell'Associazione.

Art.24 - I compiti del consiglio Direttivo sono: 1) eseguire le delibere dell' Assemblea 2) formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea 3) predisporre i Bilanci Preventivi e Consumtivi 4) deliberare circa l' ammissione dei Soci 6) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali 7) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell' Associazione o ad essa affidati 8) decidere le modalità di partecipazione dell' Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti , e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

Art 25 - Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi; possono essere a scrutinio segreto quando ciò viene richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la rielezione della proposta.

Art.26 - I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie.

Scioglimento dell' Associazione

Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esiste, dal Socio risultato primo escluso all' elezione del Consiglio: diversamente , a discrezione del Consiglio. La quota massima di sostituzione è fissata in un terzo dei componenti originari: dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l' assemblea , indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

Art 27 - La decisine motivata di scioglimento o di adesione ad altre associazioni deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto di voto, in un' Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei soci. Ove non sia possibile raggiungere la maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno tre giorni, di cui l' ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato. L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, e comunque per gli scopi di utilità generale, in conformità con quanto previsto all' art. 11 comma 4 quinquies lett. B) del D.P.R. n. 917/96, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Disposizioni finali

Art.28 - Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea ai sensi dl codice civile delle leggi vigenti.